



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

ORDINANZA N. 123/2014

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Livorno:

- VISTI** gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e 59, 64 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977;
- VISTO** il D.P.R. 27/10/2011 n.209, Istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 “Attuazione della Direttiva 2002/59/CE” come emendato dal decreto legislativo n.18/2011;
- VISTA** la Risoluzione IMO A851 (20), “Principi generali dei sistemi di rapportazione navale e prescrizioni per la rapportazione navale, comprese le linee guida per la rapportazione dei sinistri in cui sono coinvolte merci pericolose e sostanze nocive e/o sostanze inquinanti per l’ambiente marino”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 176 in data 9 luglio 2014, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, recante “Disposizioni di protezione civile finalizzate all’attuazione del progetto per la rimozione ed il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia presso il porto di Genova individuato per il successivo smaltimento approvato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2014, nonché per assicurare il proseguimento delle attività in corso nel territorio del Comune di Isola del Giglio”;
- VISTA** la propria ordinanza n. 184 in data 23 ottobre 2012 e successive modificazioni, emanata in applicazione del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili del mare territoriale”;
- VISTO** il dispaccio n. 03.02.6264 del 11 luglio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente come oggetto il “trasferimento relitto Costa Concordia”, con il quale viene indicata una zona di interdizione alla navigazione di 3 miglia nautiche dal relitto Concordia, durante il trasferimento, per ogni mezzo non partecipante al convoglio;

- VISTO** il Documento d'impianto "Impiego uomini e assetti aeronavali della Guardia Costiera nel corso del trasferimento a rimorchio della motonave Concordia" del Soggetto attuatore emergenza Costa Concordia;
- RITENUTO** necessario dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia dell'ecosistema marino, disciplinino il transito delle unità non coinvolte nella zona di mare interessata dalle operazioni in argomento;

RENDE NOTO

Tra il 21 ed il 30 luglio 2014 avverrà il trasferimento del relitto della nave Costa Concordia, dall'attuale posizione presso l'Isola del Giglio al porto di Genova. Il convoglio navale, che dovrà mantenere lo status dell'AIS (*Automatic Identification System*) in posizione RIATM (*restricted in ability to manoeuvre*) sarà costituito dal relitto della motonave Costa Concordia, dai rimorchiatori e dalle unità ad ogni titolo impiegate a scorta dello stesso.

Le date di inizio e di termine delle operazioni sono da considerarsi meramente indicative, in quanto il carattere tecnico di continuità temporale tra le operazioni di rigalleggiamento del relitto e il suo trasferimento verso il porto di Genova Voltri condiziona le fasi successive.

ORDINA

ART. 1 Condotta delle navi in prossimità del relitto Concordia

Le navi e i natanti che, nel corso della propria navigazione nelle acque del Circondario Marittimo di Livorno, si trovino ad incrociare la rotta del convoglio di trasferimento del relitto della nave Costa Concordia dall'Isola del Giglio al porto di Genova, sono tenuti ad osservare le seguenti limitazioni:

- a) mantenersi ad una distanza non inferiore alle 3 miglia nautiche dal relitto della Costa Concordia;
- b) mantenere, in prossimità del convoglio, velocità ridotte, allo scopo di non generare moti ondosi pericolosi per il trasferimento ed il rimorchio del relitto;
- c) prestare massima attenzione nella ricezione di SECURITÉ, AVURNAV, messaggi, comunicazioni d'informazione e circolari INMARSAT.

La nave della Guardia costiera CP 941 "DICHIOTTI" (call sign IHEW), che seguirà il convoglio, dovrà essere contattata sul canale 16 VHF per qualsiasi evenienza.

ART. 2 Disposizioni finali e sanzioni.

I contravventori alle norme della presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a norma di legge.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, la più ampia diffusione alle agenzie marittime del territorio interessato nonché tramite gli organi di informazione.

Livorno, 18/07/2014

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Arturo FARAONE

